

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Stocco, all'udienza del 21/07/2020 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS dell'anno OMISSIS del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra

MUTUATARI

CONTRO

parte attrice

BANCA

Parte convenuta in prosecuzione

OGGETTO: Contratti bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno citato in giudizio la BANCA, lamentando la nullità del contratto di mutuo stipulato inter partes per violazione dell'art.117 TUB, nonché dell'art. 125 bis TUB, per l'illegittima computazione degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi e non sul mero capitale, per violazione delle norme antiusura con riferimento alla misura degli interessi di mora ed hanno chiesto la rideterminazione dei rapporti di dare avere fra le parti, la restituzione delle somme indebitamente percepite e il risarcimento del danno patito a causa della scorretta condotta della propria avversaria.

L'istituto di credito convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato le avverse allegazioni sostenendo la correttezza delle clausole applicate al rapporto bancario oggetto di giudizio.

Va, anzitutto, esaminata la domanda di nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato inter partes per indeterminatezza del tasso applicato.

La domanda va rigettata.

Risulta, infatti, prodotto dalla stessa parte attrice il contratto ritualmente sottoscritto dalle parti in data 5.3.2009 con cui queste hanno concordato la dazione di euro 60.000,00 alle seguenti condizioni: - Piano di ammortamento del mutuo pari 180 rate mensili – durata 15 anni;

- Tasso d'interesse iniziale nominale al 5,05%; - Importo rata € 476,20;
- Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) dichiarato 5,463%;
- Spese amministrazione pari allo 0,75% dell'importo finanziato €450,00;
- Commissione liquidazione pari allo 0,5% dell'importo erogato €300,00; - Spese istruttoria € 104,00; - Spese assicurazione infortunio obbligatoria € 100,00; - Spese informativa

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco, n. 528 del 21 luglio 2020

precontrattuale € 25,00; - Spese rilascio certificazione di revisione € 52,00; - Spese incasso rata € 3,57; - Spese rilascio di certificazione degli interessi € 20,00; - Spese per comunicazioni €0,75;
- Penale di estinzione anticipata: non prevista.

Le pattuizioni convenute nel contratto di mutuo ipotecario del 5.3.2009 risultano, pertanto, essere conformi all'art. 117 TUB, secondo il quale "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora".

Priva di pregio risulta essere, poi, l'allegazione relativa alla illegittimità della clausola determinativa dell'interesse di mora di cui all'art. 8 in base al quale "ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della parte mutuante, maggiorando il tasso di interesse contrattualmente dovuto ..., di due punti percentuali nominali annui ...".

Orbene, secondo l'allegazione difensiva di parte attrice il fatto che il tasso di mora vada applicato non sul solo capitale dato a mutuo e non restituito ma sulle rate non pagate, comprensive di interessi e spese, determinerebbe una illegittima sommatoria di interessi moratori e corrispettivi.

Tale ipotesi ricostruttiva è priva di pregio.

Gli interessi moratori, nella previsione contrattuale voluta dalle parti, infatti, non si sostituiscono agli interessi corrispettivi né si cumulano ad essi, giacché essi sono già maturati e "conglobati" nella rata scaduta del capitale dovuto.

Gli interessi corrispettivi, infatti, una volta che la rata che li ingloba sia scaduta e sia rimasta insoluta, sono a tutti gli effetti da equiparare al capitale.

Va, poi, ritenuta infondata la domanda di nullità delle clausole del contratto in esame, avanzata dagli attori ex art. 125 bis, commi VI e VII, TUB, attesa l'applicabilità di tale norma ai soli contratti di credito stipulati col consumatore in data successiva al 19.9.10 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010).

La tipologia contrattuale che viene in questione nel caso di specie non ricade, infatti, nella disciplina del credito ai consumatori, atteso che l'art. 122, co. 1, lett f) esclude che la disciplina sul credito ai consumatori dettata dal capo II del Titolo VI TUB si applichi "ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili", come il finanziamento oggetto del presente procedimento (cf. art. 7 del contratto di mutuo stipulato inter partes).

Di conseguenza deve ritenersi che la disciplina applicabile al regolamento negoziale voluto dalle parti sia quella generale di cui all'art. 117 TUB.

Orbene, tale disposizione contempla la sanzione di nullità negoziale delle clausole relative ai "costi" del credito e di sostituzione di essa con criteri di eterointegrazione per le diverse ipotesi di "omessa indicazione nel contratto del "tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" (art. 117 comma IV, TUB), di clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché di quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (art. 117, comma VI, TUB) (cfr. l'art. 117 comma VII TUB: "In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco, n. 528 del 21 luglio 2020

tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto (...)). Ciò posto, occorre evidenziare che il TAEG o l'ISC costituiscono uno strumento finalizzato ad informare il cliente circa l'effettivo costo del finanziamento richiesto e, pertanto, non rientrano tra i tassi di interesse nè tra le condizioni economiche del contratto di mutuo (Tribunale Torino sez. I, 02/05/2019, n.2108; Tribunale Monza sez. I, 02/05/2019, n.1004).

Da ciò deriva che l'errata indicazione del TAEG o dell'ISC, non rientrando tali elementi tra le condizioni contrattuali la cui assenza è sanzionata ai sensi dell'art. 117 T.U.B., non comporta l'invalidità del contratto.

Va, poi, esaminata la domanda relativa alla natura usuraria degli interessi di mora pattuiti nel contratto di mutuo.

La domanda va rigettata.

Occorre, infatti, sottolineare che il CTU ha accertato che il tasso di mora pattuito in contratto, pari a quello previsto per interessi corrispettivi, maggiorato di uno spread fisso, per il risultato finale del 7,05%, non supera il tasso soglia antiusura del pari al 8,085%. (cf. pag. 6 dell'elaborato peritale).

Non può, invece, tenersi conto dei rilievi formulati dagli attori in ordine alla usurarietà del tasso di mora determinata sommando al tasso di interesse di mora pattuito in contratto, anche l'incidenza degli oneri previsti dal contratto per la erogazione del credito.

Tali oneri, infatti, rappresentando la percentuale di incidenza delle spese sul costo del finanziamento, non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell'interesse di mora.

Appare, infatti, necessario considerare distintamente, ai fini dell'applicazione della sanzione della nullità prevista dall'art. 1815 c.c., i paradigmi contrattuali relativi all'obbligazione di corresponsione degli interessi destinati a trovare applicazione in ragione della condotta del debitore.

Va, infatti, evidenziato che, nei contratti di finanziamento con piano di ammortamento predefinito, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, pur concorrendo entrambi, in qualità di oneri collegati all'erogazione del credito, a determinare il costo globale del finanziamento, sul piano funzionale soggiacciono ad uno statuto normativo diverso.

Ed invero, i primi rappresentano il corrispettivo del prestito ed assolvono ad una funzione remuneratoria, i secondi, invece, assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.

La diversità funzionale dei due tipi di accessori del credito impone di ritenere che nella valutazione della natura usuraria dell'interesse, la clausola determinativa degli interessi moratori deve essere soggetta ad una valutazione separata, in cui non può tenersi conto dei costi fisiologici connessi all'erogazione del credito.

Le domande formulate da parte attrice in relazione al contratto di mutuo devono dunque essere respinte.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Deve, inoltre, essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno formulata in atto di citazione, essendo essa rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.

In applicazione del principio della soccombenza, parte attrice deve essere condannata a rifondere nei confronti della società convenuta le spese sostenute per gli onorari di difesa che si liquidano ai sensi del DM 55 del 2014, in euro 5500,00, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.

Le spese di ctu come liquidate in atti vanno poste interamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande formulate dagli attori;
- Condanna gli attori a rifondere nei confronti della società convenuta le spese sostenute per gli onorari di difesa che si liquidano ai sensi del DM 55 del 2014, in euro 5500,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
- pone le spese di ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Trapani, all'udienza del 21/07/2020.

Il Giudice
dr. Monica Stocco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*